

Vincenzo Roberto Imperia

**Il matrimonio delle prostitute nel diritto canonico  
del basso Medioevo (secoli XII-XV)\***

*The Marriage of Prostitutes in Late Medieval Canon Law (12<sup>th</sup>-15<sup>th</sup> Centuries)*

SOMMARIO: 1. La prostituzione in chiave storica: un fenomeno complesso - 2. La posizione della Chiesa: condanna, acquiescenza, redenzione - 3. Prostituzione e diritto canonico: profili e questioni - 4. Il matrimonio delle prostitute nel *Decretum* di Graziano - 5. L'apporto dei decretisti - 6. Innocenzo III e la decretale *Inter opera* (X 4.1.20) - 7. L'apporto dei decretalisti del XIII secolo - 8. Le *Summae de matrimonio* - 9. Il tardo Medioevo (secc. XIV-XV).

ABSTRACT: The Church has always firmly condemned female prostitution. However, from the earliest centuries of Christianity, an ambiguous attitude emerged, characterized by a pragmatic acceptance based on the argument that prostitution was a «lesser evil» for society. One of the debated issues concerned the possibility of marrying a prostitute. During the first millennium, there was a clear prohibition on this matter, but from the 11th century onwards, a more open stance emerged, culminating in the explicit recognition of the legitimacy of such unions, provided that certain moral requirements and purposes were respected.

KEYWORDS: Prostitution; Marriage; Marginality Discipline.

---

\* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*.

## 1. *La prostituzione in chiave storica: un fenomeno complesso*

La prostituzione femminile assunse forme molto diverse tra loro, quanto a pratica, percezione e disciplina del fenomeno, a seconda dei contesti culturali e dell'epoca storica di riferimento.

La presa d'atto dell'impossibilità di ridurre a un denominatore comune le molteplici sfaccettature di un fenomeno altamente complesso è testimoniata dal continuo apparire di studi sul tema, condotti entro ambiti disciplinari differenti, con i relativi indirizzi metodologici<sup>1</sup>. A ciò si aggiunga che le indagini sul fenomeno si rivelano inevitabilmente come uno dei tanti profili nell'ambito della più generica tematica concernente le forme della sessualità umana in chiave storica<sup>2</sup>.

Sulla base di queste premesse, è quasi superfluo rilevare come anche nel Medioevo, nella sua convenzionale estensione cronologica (secc. V-XV), il fenomeno si caratterizzi in modo tutt'altro che omogeneo e compatto in riferimento a questo argomento<sup>3</sup>.

La complessità legata al fenomeno della prostituzione nel mondo medievale è ravvisabile già a partire da un tentativo definitorio. È stato appurato, infatti, che nella lingua latina ricorrono più di cinquanta sinonimi riferiti al termine *meretrix*, ciascuno con un proprio valore semantico<sup>4</sup>. Come testimoniato dalle fonti, molti di questi termini continuarono a essere usati per tutto il Medioevo.

I rischi insiti in un'analisi storica sulla prostituzione, di offrire risultati orientati unilateralmente in certe direzioni piuttosto che altre, possono essere

---

<sup>1</sup> In questo senso, essendo impossibile dare conto anche solo sinteticamente della vastità degli studi esistenti sull'argomento, per i periodi antecedenti al Medioevo si vedano tra gli altri: V.L. Bullough, B. Bullough, *The History of Prostitution*, New Hyde Park 1964; T.A.J. McGinn, *The Economy of Prostitution in the Roman World: a Study of Social History and the Brothel*, Ann Arbor 2004; C.A. Faraone - L. McLure (eds.), *Prostitutes and Courtesans in the Ancient World*, Madison 2006; G. Leiser, *Prostitution in the Eastern Mediterranean World: the Economics of Sex in the Late Antique and Medieval Middle East*, London 2017; K. Kapparis, *Prostitution in the Ancient Greek World*, Berlin 2019.

<sup>2</sup> Per una definizione di «sessualità» cfr. A. Clark, *Desire: a History of European Sexuality*, London and New York 2008, p. 3: «I define sexuality in its widest sense as the the desires, relationships, acts, and identities concerned with sexual behavior. Desires, relationships, acts, and identities do not automatically flow from one to another; they must be considered separately, and they are often constructed separately.»

<sup>3</sup> Come rilevato anche in uno dei testi di riferimento sull'argomento, R.M. Karras - K. Pierpont, *Sexuality in Medieval Europe. Doing unto Others*, London and New York 2023, p. 29 ss.

<sup>4</sup> Cfr. J.N. Adams, *Words for Prostitute in Latin*, in «Rheinisches Museum für Philologie», 126 (1983), pp. 321-358.

efficacemente messi in luce in rapporto a precise categorie interpretative, troppo spesso intese in senso alternativo: «subordinazione» ed «emancipazione», «marginalizzazione» e «integrazione», «ragioni materiali» e «aspetti emotivi»<sup>5</sup>. Di tutto questo è opportuno tenere conto, soprattutto quando si sceglie di privilegiare talune tipologie di fonti e non altre.

Scopo di questo articolo è esaminare la disciplina del diritto canonico basomedievale relativamente a una specifica questione, se cioè fosse possibile contrarre matrimonio con una prostituta, ed eventualmente, sulla base di quali presupposti e modalità. Si prendono in esame le fonti normative dal XII sino al XV secolo. Unitamente a queste, è fondamentale tenere conto dell'apporto interpretativo della dottrina canonistica coeva, capace di orientare, e non di rado anticipare, gli sviluppi del diritto della Chiesa. Si avrà modo di vedere come, dapprima gli esegeti del *Decretum* di Graziano, poi i canonisti delle generazioni successive, attenti interpreti del diritto di matrice pontificia, sino ai Commentatori degli ultimi due secoli Medioevo, si accostarono a tale peculiare questione. Un esame specifico, nel panorama dottrinale, meritano inoltre le *Summae de Matrimonio*, precoce esempio di trattazioni monografiche esclusivamente incentrate sulla tematica matrimoniale.

## 2. La posizione della Chiesa: condanna, acquiescenza, redenzione

Già nell'Impero romano l'atteggiamento riguardo al fenomeno della prostituzione e la relativa disciplina giuridica subirono mutamenti in senso repressivo, acuitisi nel transito dalla tarda Antichità al Medioevo, in coincidenza con l'affermazione del Cristianesimo. Sin dalla prima metà del I secolo d.C. in poi, però, è dato rintracciare un approccio latente che ricorre nella storia giuridica del fenomeno<sup>6</sup>. Si fa riferimento a una sorta di oscillazione tra marginalizzazione dei soggetti coinvolti e forme, più o meno implicite, di legittimizzazione dello stesso.

La posizione della Chiesa medievale in merito al fenomeno della prostituzione si fonda sui contenuti che plasmano la morale sessuale del Cattolicesimo,

---

<sup>5</sup> Cfr. R.M. Karras, *Common Women: Prostitution and Sexuality in Medieval England*, Oxford 1996, pp. 3-13.

<sup>6</sup> Per una sintesi della legislazione romana, da Caligola sino a Giustiniano, cfr. T. McGinn, *Late Antique Legislation on Prostitution. What Was the Point?*, in A. Polichetti - F. Tuccillo (curr.), *Diritto ed economia in età tardoantica: atti del convegno internazionale, Napoli 30 novembre 2006, Campobasso 1 dicembre 2006*, Penta di Fisciano 2009, pp. 91-148.

il cui nucleo risiede nel disprezzo per le debolezze e le passioni della carne, frutto del peccato originale, cui fa da contraltare l'esaltazione della verginità<sup>7</sup>.

In questo contesto valoriale, il rapporto sessuale, opposto al sacro, veniva considerato lecito solo all'interno del matrimonio, inteso come *sacramentum*<sup>8</sup>. Anche all'interno di questo perimetro, inoltre, vigeva una dettagliata disciplina riguardante le modalità secondo cui moglie e marito potessero congiungersi sino a divenire «una caro», senza che il rapporto stesso desse luogo a *πορνεία*<sup>9</sup>.

Sulla base di tali premesse, non c'era possibilità di riconoscere legittimità ad altri tipi di relazioni, sebbene concretamente risulti ampiamente accertata una vasta tipologia casistica estranea allo schema legale del matrimonio, legata all'impossibilità di ricorrervi legittimamente, oppure, in altri casi, per scelta<sup>10</sup>.

Al di fuori dell'unico contesto legittimo, i rapporti sessuali tra uomo e donna furono oggetto di classificazioni di atti peccaminosi e illeciti che, al di là della distinzione tra *forum internum* e *forum externum*, ciascuno dotato di propri agenti istituzionali preposti all'accertamento e di differenti strumenti coercitivi e

<sup>7</sup> Cfr. J. Rossiaud, *Amours vénales: la prostitution en Occident, XIIe - XVIe siècle*, Paris 2010, p. 55 ss.

<sup>8</sup> In merito alla sacramentalità del matrimonio cfr. P.L. Reynolds, *How Marriage Became One of the Sacraments: the Sacramental Theology of Marriage from its Medieval Origins to the Council of Trent*, Cambridge 2018.

<sup>9</sup> Cfr. D. Wheeler-Reed - J.W. Knust - D.B. Martin, *Can a Man Commit πορνεία with His Wife?*, in «Journal of Biblical Literature», 137,2 (2018), pp. 383-398. In merito all'interpretazione del riferimento biblico a «una caro» cfr. J. G. Arboleda González, *La una caro en la literatura cristiana hasta el siglo XII*, in «Cuadernos doctorales. Derecho canónico, derecho eclesiástico del Estado (Excerpta e Dissertationibus in Iure Canonico)», 4 (1986), pp. 9-108. L'unione sessuale tra i coniugi fu al centro di un'incessante attività speculativa da parte di giuristi canonisti e teologi, dando luogo a molteplici interpretazioni in merito ad aspetti fondamentali dell'istituto matrimoniale, tra i più rilevanti dei quali vi furono senza dubbio il ruolo da attribuire alla copula rispetto al momento genetico del vincolo coniugale e la portata dei diritti e doveri tra i coniugi a seguito del perfezionamento del matrimonio. Su tali aspetti cfr. J.A. Alesandro, *Una Caro and the Consummation of Marriage in the Decretum Gratiani*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», 129 (2012), pp. 64-148; M. Madero, *La loi de la chair: le droit au corps du conjoint dans l'oeuvre des canonistes, XIIe-XVe siècle*, Paris 2015.

<sup>10</sup> Cfr. R.M. Karras, *Unmarriages: Women, Men, and Sexual Unions in the Middle Ages* (Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2012).

punitivi, avevano come obiettivo ultimo quello di frenare il vizio e promuovere la virtù all'interno della comunità cristiana<sup>11</sup>.

Si potrebbe ritenere che, entro un modello sociale improntato a tali valori morali, non ci fosse alcuna tolleranza per la pratica della prostituzione, la quale, peraltro, come si avrà modo di specificare, non era inquadrata unicamente secondo parametri economico-commerciali, cioè come uno tra i tanti *negotia illicita et inbonesta* da cui derivava un *turpe lucrum*<sup>12</sup>.

Piuttosto, già negli scritti dei Padri della Chiesa è dato rilevare posizioni ulteriori rispetto a un'univoca condanna. Si fa riferimento, in primo luogo, a un atteggiamento ambivalente, in bilico tra condanna e acquiescenza, intesa come una forma di passiva accettazione. Questa rassegnata inerzia forzata, dovuta alla constatazione che ogni tentativo di eliminare una tale pratica dalla società si sarebbe rivelato vano, trovò esplicita giustificazione in un noto passo del *De Ordine* di Agostino, in grado di fungere da autorevole supporto a quella forma di «pratica tolleranza» messa in atto per il timore di sconvolgimenti sociali peggiori<sup>13</sup>.

D'altra parte, accanto a una ferma condanna e al pragmatismo proprio della teorizzazione agostiniana, gli scritti patristici contemplano la possibilità per le prostitute di guadagnarsi la salvezza; i mezzi a tal fine erano due: pentimento e redenzione. Tanto il Vecchio quanto il Nuovo Testamento offrivano appigli in tal senso.

Giovanni Crisostomo, in una delle sue omelie al Vangelo di Matteo, lodava la prostituta presa dal fervore per Cristo, la quale mediante il suo pentimento

---

<sup>11</sup> Cfr. J. W. Goering, *The Internal Forum and the Literature of Penance and Confession*, in W. Hartmann - K. Pennington (eds.), *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140 - 1234: from Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, Washington, DC 2008, pp. 379-428; P.J. Payer, *Sex and the Penitentials: The Development of a Sexual Code, 550-1150*, Toronto 1984; Id., *Sex and the New Medieval Literature of Confession, 1150-1300*, Toronto 2009.

<sup>12</sup> «There was no single medieval attitude toward prostitution either as a cultural or as a commercial phenomenon», così R.M. Karras, *Prostitution in Medieval Europe*, in V.L. Bullough - J.A. Brundage (eds.), *Handbook of Medieval Sexuality*, New York and London 1996, pp. 243-260, in particolare p. 244. Cfr. inoltre J. Le Goff, *Métiers licites et métiers illicites dans l'Occident médiéval*, in Id., *Pour un autre Moyen Âge. Temps, travail et culture en Occident: 18 essais*, Paris 1978, pp. 91-107.

<sup>13</sup> Cfr. Sancti Aurelii Augustini, *De Ordine*, in *Corpus Christianorum. Series Latina*, XXIX, Turnhout 1970, p. 114: «Quid sordidius, quid inanium, dedecoris et turpitudinis plenius meretricibus lenonibus ceterisque hoc genus pestibus dici potest? Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibus; constitue matronarum loco, labe ac dedecore dehonestaveris».

era da considerare persino più illustre delle vergini e libera da ogni colpa<sup>14</sup>. Come richiamato in un'altra omelia, Cristo stesso aveva ribattuto ai capi dei sacerdoti e agli anziani che, per aver creduto, pubblicani e prostitute li avrebbero preceduti nel Regno di Dio<sup>15</sup>.

La concreta possibilità di redenzione a seguito di pentimento, insita nel dettato evangelico, trova riscontro anche nella diffusione del culto di alcune sante, le cui vite rappresentavano *exempla* in grado di orientare le condotte<sup>16</sup>. La figura più rappresentativa di questa categoria è certamente Maria Maddalena<sup>17</sup>.

A seguito della scelta di abbandonare le turpitudini della vita precedente, e dopo un «lungo iter di penitenza, purificazione e umiliazione corporale da eseguire pubblicamente, come pubblico era stato il peccato», alla prostituta redenta si aprivano essenzialmente due possibilità<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Cfr. Sancti Joannis Chrisostomi, *Homilie in Matthaeum*, in J.P. Migne (cur.), *Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca*, LVIII, Paris 1862, omelia 6, col. 69: «Sic meretrix illa virginibus clarior effecta est, hoc igne succensa. Quia enim pœnitentiae fervore correpta est, Christi amore postea exarsit, cum solutis capillis sacros illos pedes lacrymis rigavit, coma sua abstersit, atque unguentum effudit. Et haec quidem extrinsecus gesta sunt: illa vero, quae in animo agebantur, his longe ardentiora erant, quae unus cernebat Deus. Quapropter quisque nostrum haec audiens, congratulatur ipsi, ac de ejus recte factis laetatur, omnique crimine liberam illam putat».

<sup>15</sup> Id., *Homilie in Matthaeum*, omelia 10, col. 187: «Videbit omnis caro salutare Dei: non, ut olim, Judaei et proselyti tantum, sed et omnis caro et mare, universaque hominum natura. Per prava enim et tortuosa, vitam quamlibet corruptam subindicavit: publicanos, fornicatores, latrones, magos, qui cum perversi prius essent, recta deinde via processerunt: quod etiam ipse dicebat: Publicani et peccatores praecedent vos in regno Dei (Matth. 21. 31), quia crediderunt».

<sup>16</sup> La figura della «prostituta pentita» propria di certe fonti patristiche è rinvenibile anche nella tradizione rabbinica. Relativamente a somiglianze formali e tematiche, e rispettive differenze, cfr. T. Artman-Partock, *The Tale Type of the Repenting Prostitute: Between Rabbis and Church Fathers*, in «AJS review: The Journal of the Association for Jewish Studies», 42,1 (2018), pp. 1-20. Nel Vecchio Testamento è rilevante la figura di Rahab, su cui cfr. J.P.K. Kritzinger, *Rahab, illa meretrix*, in «Acta patristica et byzantina», 17 (2006), pp. 22-36. Avvolta nella leggenda è invece la figura di Santa Maria Egiziaca, il cui culto circolò tra Oriente e Occidente, su cui cfr. M. Acquafredda, *Modelli di santità femminile orientale nella Puglia del Medioevo: l'eremita penitente Maria Egiziaca*, in «Archivio storico pugliese», 61 (2008), pp. 25-58.

<sup>17</sup> In merito al culto di Maria Maddalena e alle forme che questo assunse, anche dopo il Medioevo, si vedano: V. Saxer, *Le culte de Marie Madeleine en Occident. Des origines à la fin du Moyen Âge*, 2 voll., Paris 1959; K.L. Jansen, *The Making of the Magdalen: Preaching and Popular Devotion in the Later Middle Ages*, Princeton 2000; M. Arnold, *The Magdalene in the Reformation*, Cambridge (Massachusetts) 2018, pp. 17-42; E. Lupieri (ed.), *Mary Magdalene from the New Testament to the New Age and Beyond*, Leiden 2019.

<sup>18</sup> Cfr. G. Cariboni, *Una prostituta in famiglia: uno spazio di redenzione per le pubbliche meretrici a cavallo tra XI e XII secolo*, in «Rivista di storia del cristianesimo», 7 (2010), pp. 391-405, in particolare pp. 395-396.

Innanzitutto, quella di entrare a far parte di comunità sorte su impulso di peculiari figure di predicatori, i quali miravano a rendere stabile la redenzione offrendo alle sventurate cure materiali e assistenza spirituale. Dall’XI secolo in poi, decine di cronache recano testimonianza dell’attività di questi soggetti che, in alcuni casi, riuscirono nell’impresa di dar vita a veri e propri ordini religiosi<sup>19</sup>.

L’ingresso in una di queste comunità, nel caso in cui non fosse sfociato nella scelta definitiva di abbracciare la vita religiosa, poteva costituire, per la prostituta *redenta*, nient’altro che una tappa intermedia verso l’altra possibile alternativa contro il rischio di tornare a esercitare l’infame commercio: il matrimonio.

Si trattava di due scelte sostanzialmente contrapposte, ma entrambe riconducibili a un sostrato ideologico e religioso che si poneva, come obiettivi ultimi, l’emenda e il recupero. Era in qualche modo una visione capace, almeno teoricamente, di immaginare un’alternativa rispetto alla tendenziale immutabilità che contraddistingueva la vita delle prostitute, condannate a essere (formalmente) escluse dalla comunità oppure, nel migliore dei casi, mal tollerate come entità infime e riprovevoli solo perché necessarie al mantenimento di un ordine costituito.

### 3. *Prostituzione e diritto canonico: profili e questioni*

La promiscuità della condotta di vita, nucleo della definizione fornita da San Girolamo nel IV secolo, divenne il riferimento dei giuristi canonisti sull’argomento<sup>20</sup>. Questo spiega perché l’elemento economico, riconducibile al commercio del corpo, non costituì che uno dei fattori da prendere in considerazione per giungere a qualificare una donna quale *meretrix*. Gli sforzi dei canonisti si concentrarono, pertanto, su quali aspetti, qualitativi e quantitativi, dovessero

---

<sup>19</sup> Cfr. G. Cariboni, *Gregorio IX e la nascita delle sorores penitentes di Santa Maria Maddalena in Alemannia*, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», 25 (1999), pp. 11-44; C. Andenna, *Da ‘moniales novarum penitentium’ a ‘sorores ordinis Sancte Marie de Valle Viridi’. Una forma di vita religiosa femminile fra Oriente e Occidente (secoli XIII-XV)*, in F. Panarelli (ed.), *Da Accon a Matera: Santa Maria la Nova, un monastero femminile tra dimensione mediterranea e identità urbana (XIII - XVI secolo)*, Berlin 2012, pp. 59-130.

<sup>20</sup> *Decretum Gratiani*, D. 34 c. 16, rubricato *Que sit vidua, vel eiecta, vel meretrix*, recita: «Vidua est, cuius maritus mortuus est. Eiecta, que a marito vivente proicitur. Meretrix, que multorum libidini patet». L’edizione di riferimento del *Decretum* di Graziano è: *Decretum Magistri Gratiani*, in E. Friedberg (ed.), *Corpus iuris canonici*, I, Leipzig 1879; repr. Graz 1959.

ricorrere affinché una condotta potesse essere giudicata promiscua<sup>21</sup>. In tal senso, per esempio, si operarono raffronti col concubinato, ponendo l'accento sul fatto che, nonostante si trattasse pur sempre di una relazione extraconiugale tra uomo e donna, tale rapporto presentava comunque quei caratteri di lunga durata e stabilità che, invece, erano assenti nel caso della prostituzione<sup>22</sup>.

Il divieto esplicito del *meretricium* – sia per la donna, di dedicarsi al turpe esercizio, sia per l'uomo, di accostarvisi – si trova ricondotto a una *prohibitio Domini* nelle prime righe di un passo di Agostino, recepito nel *Decretum* di Graziano<sup>23</sup>.

Quanto alla gravità della condotta, nella scala gerarchica di *coitus illiciti*, il rapporto sessuale con una prostituta fu classificato come *fornicatio*<sup>24</sup>.

Prendere in considerazione le sole norme poi entrate a far parte del *Corpus iuris canonici* consente di cogliere solo parzialmente sotto quali forme si manifestasse il generale discredito che permeava il fenomeno. Per avere una piena percezione delle concrete conseguenze giuridiche in capo alle donne che si

<sup>21</sup> Cfr. J.A. Brundage, *Prostitution and the medieval canon law*, in «Signs. Journal of Women in Culture and Society», 1 (1976), pp. 825-845, in particolare pp. 827-828. Per riferimenti alla dottrina di *ius civile* si veda M.S. Testuzza, *Vita meretricia e mercato del proprio corpo. Dal cuore del medioevo, un capitolo di storia della soggettività giuridica*, in *La sessualità nel basso Medioevo*, Spoleto 2021, 343-374, in particolare pp. 345-350.

<sup>22</sup> Cfr. Ivi, pp. 828-229. Sul concubinato si vedano inoltre: J.A. Brundage, *Concubinage and Marriage in Medieval Canon Law*, in Id. *Sex, Law and Marriage in the Middle Ages*, Aldershot 1993, VII, pp. 1-17, in particolare p. 2 per la differenza con la prostituzione; R.M. Karras, *Marriage, Concubinage and the Law*, in R.M. Karras - J.B. Kaye - E.A. Matter, *Law and the Illicit in Medieval Europe*, Philadelphia 2008, pp. 117-132.

<sup>23</sup> *Decretum Gratiani*, C. 32 q. 4 c. 11: «Meretrices esse, et ad meretrices accedere prohibet Dominus, quarum publice uenalis est turpitude».

<sup>24</sup> *Decretum Gratiani*, C. 36 q. 1 d.p.c. 2. Era considerata fornicazione tendenzialmente ogni relazione sessuale tra uomo e donna non sposati, che comportava un grave peccato e dava luogo a un *crimen*, sia pure «di routine», per cui erano previste pene pecuniarie e umilianti tali da scoraggiarne il verificarsi presso la società, la cui riluttanza alla comprensione e all'accettazione della relativa disciplina superava di gran lunga quella per altre disposizioni. Cfr. J. Brundage, *Sex and Canon Law*, in *Handbook of Medieval Sexuality*, cit., pp. 33-50, in particolare p. 41; Id., *Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe*, Chicago 1990), pp. 205-207, 247, 303-308, 380-385, 459-463, 517-521; G.A. Nobile Mattei, *Sesso criminale. Il regime dei coitus illiciti nel diritto bassomedievale*, in *La sessualità nel basso Medioevo*, Spoleto 2021), pp. 375-404; Id., *Dalla Lex Iulia ai delicta carnis. Percorsi di diritto criminale nel Basso Medioevo*, in *Historia et Ius*, 23 (2023).



prostituivano, nonché ai loro clienti o frequentatori, appare necessario anche soffermarsi sui dibattiti della dottrina canonistica e sul loro influsso nella prassi<sup>25</sup>.

In generale, si riconosceva a tali donne uno *status* vile, talmente infimo che, secondo l'Ostiense, erano esonerate persino dall'obbligo di obbedire alla legge<sup>26</sup>. Dall'attribuzione di un tale *status* scaturivano poi una serie di incapacità: da quella di succedere sino a tutta una serie di limitazioni riguardanti quella di agire in giudizio, attivamente e passivamente<sup>27</sup>.

Un dibattito plurisecolare riguardò la qualificazione da attribuire al *pretium* relativo alla prestazione, rispetto al quale, se da un lato l'attività della meretrice doveva considerarsi turpe, d'altro canto, quanto ricevuto a seguito della prestazione non lo era, con la conseguenza che il cliente non poteva agire per la ripetizione del pagamento<sup>28</sup>.

Da ciò si fecero derivare tutta una serie di conseguenze anche relativamente a un'altra questione oggetto di acceso dibattito: se cioè fosse consentito loro fare elemosina, e se fossero in dovere, o meno, di pagare le decime ecclesiastiche. Le risposte al riguardo rivelano posizioni differenti, spesso anche molto distanti tra i vari esegeti<sup>29</sup>. Ciò che più risalta da questi dibattiti, tuttavia, è la discrepanza tra conclusioni in senso affermativo sul piano teorico, raggiunte a seguito di argomentazioni condotte in termini strettamente giuridici, e considerazioni di ordine morale sull'opportunità, per la Chiesa, di accettare tali versamenti. Spesso infatti si rintracciano raccomandazioni in merito alle modalità: potevano avvenire, ma con discrezione, al riparo da clamori e pubblicità<sup>30</sup>.

---

<sup>25</sup> Cfr. J. Brundage, *Prostitution*, cit., *passim*; Id., *Law, Sex, and Christian Society*, cit., pp. 210-212, 248-249, 308-311, 389-396. Sulla concezione e gli effetti dell'*infamia* relativamente alle prostitute, cfr. F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985, in particolare p. 93 ss.

<sup>26</sup> Cfr. J. Brundage, *Prostitution*, cit., p. 837.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Cfr. Id., 837-838; B. Pasciuta, *Juribus masculorum gaudeat: il lavoro delle donne e i lavori da donna nella dottrina di diritto comune*, in «Rivista critica del diritto privato», 3 (2018), pp. 359-381; Ead., *Note sul lavoro delle donne nella dottrina giuridica medievale e dell'età moderna*, in D. Edigati (cur.), *Iura Communia: scritti in ricordo di Mario Montorzi*, Pisa 2022, pp. 471-489, in particolare p. 480 ss.

<sup>29</sup> Cfr. N. Laurent-Bonne, *La dîme des prostituées: Fondements canoniques d'un droit fiscal réaliste et amoral*, in D. von Mayenburg - F. Roumy - M. Schmoeckel - O. Condorelli (curr.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*. Bd. 5: *Das Recht der Wirtschaft*, Köln 2016, pp. 243-268.

<sup>30</sup> Cfr. Id., p. 146: «L'âge classique du droit canonique accouche ainsi de règles fiscales dont le réalisme occulte accompagne la fissuration progressive de la condamnation morale des *negotia illicita*».

Ciascuna delle questioni affrontate, ognuna con la propria specificità, non faceva altro che delineare i contorni degli spazi di azione che potevano essere riconosciuti alle prostitute quale gruppo sociale esistente entro una data comunità. In un tale dibattito, non poteva mancare la rilevante tematica del matrimonio.

#### 4. *Il matrimonio delle prostitute nel Decretum di Graziano*

A porre in termini espliciti il tema è la prima *quaestio* della *Causa 32* del *Decretum* di Graziano: «Hic primum queritur, an licite meretrix ducatur in uxorem?». L'interrogativo apre la lista di *quaestiones* formulate in merito a un caso fittiziamente articolato, costruito in modo tale da permettere l'esame di una casistica giuridica tanto ampia quanto controversa<sup>31</sup>.

L'esame della *questio* è condotto mediante il ricorso a quattordici *capitula*, la maggior parte dei quali contenenti passi di matrice evangelica o patristica<sup>32</sup>. Scorrendo i primi tredici capitoli della *quaestio* – nei quali peraltro i termini *meretrix* e *adultera* ricorrono spesso indistintamente – si coglie un orientamento in senso decisamente negativo rispetto alla possibilità di sposare una prostituta. Già nel *dictum post* c. 10 si rintraccia un passaggio in tal senso; basandosi su norme tratte dal *Codex* giustiniano, secondo le quali il marito che tratteneva la moglie adultera incorreva nel crimine di lenocinio, Graziano deduce che, essendo vietato trattenere un'adultera, ancor meno possa considerarsi lecito prenderla in moglie<sup>33</sup>. Tale posizione si trova ribadita anche nell'*incipit* del *dictum post* c. 13, che pone l'accento sulla mancata speranza di fedeltà e l'assenza di pudicizia come i principali ostacoli a che un uomo sposi una prostituta<sup>34</sup>.

Tuttavia, l'esito dell'intera *quaestio* è di segno opposto. Ricorrendo a una *distinctio*, il seguito del *dictum post* c. 13 afferma la possibilità di un tale matrimonio,

<sup>31</sup> Alla *causa* sono infatti ricollegate, in totale, ben otto *quaestiones*, tutte incentrate su aspetti cruciali della disciplina giuridica del matrimonio, in particolare l'adulterio e le molteplici conseguenze sul legame matrimoniale.

<sup>32</sup> Fanno eccezione il c. 4, erroneamente attribuito a Giovanni Crisostomo, che Friedberg ritiene invece proveniente da un Concilio di Nantes, e il c. 6, estratto dal *Poenitentiale pseudo-Theodori*, su cui cfr. C. van Rhijn - M. Saan, *Correcting Sinners, Correcting Texts: a Context for the Poenitentiale Pseudo-Theodori*, in «Early Medieval Europe» 24 (2006), pp. 23-40.

<sup>33</sup> C. 32 q. 1 d.p.c. 10: «§. 2. Si ergo, ut ex his auctoritatibus colligitur, adulteram retinere nulli permittitur, multo minus in coniugium duci licebit cuius pudicitiae nulla spes habetur. Debet enim inter coniuges fides servari et sacramentum, que cum defuerint, non coniuges, sed adulteri appellantur.

<sup>34</sup> *Decretum Gratiani*, C. 32 q. 1 d.p.c. 13: «Cum ergo in meretrice, ut diximus, nulla sit spes fidei, nulla sit certitudo pudicitiae, patet, quod non est in coniugium ducenda».

fondandosi sull'esempio biblico di *Raab* e del profeta Osea, anticipando in tal modo il contenuto del c. 14<sup>35</sup>. Quest'ultimo, infatti, contiene il commento di Girolamo al passo veterotestamentario del libro del profeta Osea, cui Dio stesso aveva ordinato di prendere in moglie una prostituta e di generare dei figli con lei<sup>36</sup>.

Il ricorso al metodo dialettico, armonizzando canoni solo apparentemente contrapposti, consentiva di raggiungere la seguente conclusione, fondata sull'autorità di Girolamo: il matrimonio con una prostituta – e la scelta di trattenere una moglie adultera – era consentito, e da considerare anzi quale azione lodevole, se, tramite il matrimonio, lo sposo avesse potuto ricondurre la donna a una vita onesta, agendo con una benefica influenza su di essa per mezzo di virtù quali castità e pudicizia. Al contrario, nell'impossibilità di allontanare la donna *a luxu carnis suae*, una tale unione doveva essere considerata fermamente proibita.

Il passo di Girolamo su Osea non rappresenta una novità introdotta da Graziano nella sua opera. Il diretto antecedente è certamente Ivo di Chartres, che lo aveva inserito nella *Panormia* e nel *Decretum*<sup>37</sup>. In quest'ultimo lo si ritrova nel libro VIII, dopo una serie di capitoli di condanna del *meretricium*, ma immediatamente dopo il c. 37, che riproduceva una Novella di Giustiniano eloquentemente rubricata: «Quod liceat meretricibus honestam vitam eligere»<sup>38</sup>.

Tuttavia, sebbene la *Concordia* di Graziano mostri, anche nella *quaestio* in esame, la marcata influenza patristica che ne caratterizza l'intero impianto, al *magister* va riconosciuto il primato di aver organizzato in sistema compiuto una serie di *auctoritates* sul punto che, se lette singolarmente, potevano condurre a

<sup>35</sup> C. 32 q. 1 c. 14: «Non est culpandus Osee propheta si meretricem, quam duxit, ad pudicitiam conuertit: sed potius laudandus, quod ex mala bonam fecit. Non enim qui bonus permanet polluitur, si societur malo: sed qui malus est in bonum uertitur, si boni exempla sectetur. Ex quo intelligimus, non Prophetam perdidisse pudicitiam fornicariae copulatum, sed fornicariam assumpsisse pudicitiam, quam antea non habebat».

<sup>36</sup> Cfr. S. Hieronymi, *Commentarii in Prophetas minores* in *Corpus Christianorum. Series Latina*, LXXVI, Turnhout 1969, p. 8. In merito alle molteplici interpretazioni dei passi relativi al matrimonio nel Libro del profeta Osea (*Os* 1-3), cfr. S. Moughtin-Mumby, *Sexual and Marital Metaphors in Hosea, Jeremiah, Isaiah, and Ezekiel*, Oxford 2008, pp. 206-268; S.C. Kessler, *Le mariage du prophète Osée (Osée 1, 2) dans la littérature patristique*, in «Revue des Sciences Religieuses», 73.2 (1999), pp. 224-228; J. Moon, *Honor and Shame in Hosea's Marriages*, in «Journal for the Study of the Old Testament», 39.3 (2015), pp. 335-351.

<sup>37</sup> Su Ivo di Chartres, cfr. C. Rolker, *Ivo of Chartres (Yves de Chartres): c. 1040-1115*, in O. Descamps - R. Domingo (eds.), *Great Christian Jurists in French History*, Cambridge 2019, pp. 19-34.

<sup>38</sup> Ivo di Chartres, *Decretum*, in J.P. Migne (ed.) *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, CLXI, pp. 591-592.

conclusioni diametralmente divergenti<sup>39</sup>. Il c. 1, *Sicut crudelis*, e il c. 2, *Ait dominus*, per esempio, riflettono l'obbligo per il marito di abbandonare la moglie adultera, poiché in caso contrario sarebbe andato incontro a una penitenza, sulla durata della quale le *auctoritates* accolte però divergevano: due anni, come previsto nel c. 4, *Si quis uxorem*, tratto da Giovanni Crisostomo; tre anni, invece, nell'omonimo c. 6, tratto dal Penitenziale dello pseudo-Teodoro<sup>40</sup>. Per altro verso, la seconda parte del già citato c. 4 apre alla possibilità per il marito di riprendere la moglie dopo che questa abbia effettivamente espiato la penitenza prevista per il suo crimine. In tal senso si esprime anche il c. 7, *Quod autem*, che riporta un passo del *De adulterinis coniugiis* in cui Agostino afferma possibile la riconciliazione tra i coniugi dopo l'adulterio. La soluzione veterotestamentaria, di chiusura verso una tale possibilità, era stata infatti sovvertita dall'insegnamento di Cristo, che aveva detto all'adultera: «Nec ego te condempnabo; vade, deinceps noli peccare»<sup>41</sup>. I successivi cc. 8 (*Non erit turpis*), 9 (*Cum renunciatur*) e 10 (*Apud misericordem*) accolgono tale soluzione, ribadendo la necessaria penitenza, la rinuncia all'*improbitas* e la conseguente misericordia divina in sede di giudizio<sup>42</sup>.

##### 5. L'apporto dei decretisti

La *distinctio* operata da Graziano, fondata sulla *spes correctionis* della prostituta e la possibilità di un suo concreto mutamento di costumi, diviene la base del pensiero dei canonisti successivi. La *Summa decretorum* di Paucapalea occupa senza dubbio la posizione più risalente tra le opere che, dedicate all'interpretazione del *Decretum*, inaugurarono la cosiddetta stagione della decretistica<sup>43</sup>.

<sup>39</sup> Relativamente all'impostazione teologica del *Decretum*, si rinvia a: A.A. Larson, *Master of Penance. Gratian and the Development of Penitential Thought and Law in the Twelfth Century*, Washington, D.C. 2014; J. Wei, *Gratian the Theologian*, Washington, D.C. 2016.

<sup>40</sup> C. 32 q. 1 c. 1; C. 32 q. 1 c. 2; C. 32 q. 1 c. 4; C. 32 q. 1 c. 6.

<sup>41</sup> C. 32 q. 1 c. 7. Cfr. G.A. Nobile Mattei, *Ad meliorem frugem redire. Le meretrici tra emenda e recupero (secc. XVI-XVII)*, Roma 2020, p. 5.

<sup>42</sup> C. 32 q. 1 c. 8; C. 32 q. 1 c. 9; C. 32 q. 1 c. 10.

<sup>43</sup> La redazione è da collocare tra il 1144 e il 1150. Cfr. K. Pennington - W.P. Müller, *The Decretists: The Italian School*, in *The History of Medieval Canon law in the Classical Period*, cit., pp. 121-173, in particolare pp. 128-131. Su Paucapalea, cfr.: A. Fiori, *Paucapalea*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna 2013, pp. 1525-1526; T. Duranti, *Paucapalea*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 81 (2014), [https://www.treccani.it/enciclopedia/paucapalea\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/paucapalea_(Dizionario-Biografico)/).

Il commento alla prima *quaestio* della *Causa* 32 segue fedelmente l'andamento dialettico della stessa<sup>44</sup>. In un primo momento, affidandosi all'*auctoritas* dei Padri della Chiesa, il sommista afferma che, non essendo consentito mantenere una relazione con una donna adultera, ancor meno accettabile era l'idea di sposarla, data l'assenza di speranza circa la sua capacità di fedeltà. Del resto, già l'*incipit* del commento, nel confrontare la figura della *meretrix* con l'*adultera*, reca una valutazione deteriore<sup>45</sup>. Nella conclusione, però, si afferma la liceità di tali matrimoni, sia pure subordinati a concrete speranze di redenzione. Sulla scorta di Girolamo il matrimonio era anzi da considerare lodevole se fosse divenuto lo strumento per ricondurre tali tipi di donne a una vita casta.

Anche la *Summa* del *magister* Rolando segue la stessa impostazione, ma l'argomentazione appare ben più robusta e articolata<sup>46</sup>. In particolare, la plausibile conclusione circa il divieto di contrarre un tale matrimonio si reggeva su un ragionamento *a fortiori*. Poiché la *fornicatio* rientrava tra le cause di scioglimento di un matrimonio già esistente, infatti, a maggior ragione ne impediva la celebrazione<sup>47</sup>.

La spiegazione, che prende in esame le diverse tipologie di fornicazione e pare orientata ad avallare una tale conclusione, muta di segno con il consueto riferimento all'effetto redentivo da ricondurre a un tale matrimonio, il solo caso in cui potesse essere considerato consentito.

Per avallare una tale conclusione il giurista muove non solo dall'esame di C. 32 q. 1 c. 14, ma si basa anche sui canoni precedenti. I cc. 8 e 9 in particolare sono assunti come base autoritativa per un discorso sulle proprietà transitive delle virtù positive<sup>48</sup>. L'analisi del c. 10 è incentrata sulla funzione riabilitativa

<sup>44</sup> J.F. von Schulte (ed.), *Die Summa des Paucapalea über das Decretum Gratiani*, Gießen 1890, p. 125.

<sup>45</sup> Id., p. 125: «Verum quoniam meretrices, quarum publice omnibus patet turpitudine, adulteris deteriores videntur [...]».

<sup>46</sup> Cfr. F. Thaner (ed.), *Die Summa magistri Rolandi nachmals Papstes Alexander III. nebst einem Anbange Incerti auctoris Quaestiones*, Innsbruck 1874), pp. 158-162; K. Pennington - W.P. Müller, *The Decretists*, cit., datano la redazione delle cinque *recensiones* della *Summa* di Rolando tra il 1150 e il 1160. Su Rolando, e l'ormai smentita identificazione con papa Alessandro III, cfr. J.T. Noonan, *Who was Rolandus?*, in K. Pennington - R. Somerville (eds.), *Law, Church, and Society. Essays in Honor of Stephan Kuttner*, Philadelphia 1977, pp. 21-48; R. Sorice, *Rolando [Maestro]*, in J. Otaduy - A. Viana - J. Sedano (eds.), *Diccionario General de Derecho Canonico*, VII, Pamplona 2012, pp. 50-52; Ead., *Rolando*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, pp. 1720-1721.

<sup>47</sup> Cfr. F. Thaner (ed.), *Die Summa magistri Rolandi*, cit., pp. 158-159: «Quicquid enim dirimit matrimonium contractum, impedit contrahendum; sed fornicatio dirimit contractum ergo multo magis impedit contrahendum».

<sup>48</sup> Ivi, p. 161.

della penitenza, che consente l'espiazione. Dopo la penitenza, l'adultera non avrebbe potuto più essere considerata tale<sup>49</sup>. Rolando ribadiva l'esistenza di molti esempi veterotestamentari al riguardo, rinviando a Paucapalea per una descrizione dettagliata. Seguendo il testo di Graziano, menziona esplicitamente i casi di Raab e del profeta Osea, adottando le argomentazioni già esaminate. Ciò che colpisce, è piuttosto il suo riferimento al generale clima favorevole del suo tempo riguardo a tale fenomeno. Si tratta dell'unico decretista in cui è dato rinvenire una tale notazione<sup>50</sup>.

Di pochi anni posteriore a quella di Rolando è la *Summa* di Rufino, la figura principale a Bologna negli anni '50 del XII secolo<sup>51</sup>. Nell'introdurre il suo commento alla questione, egli si pronuncia in modo differente, nel raffronto tra la figura della *meretrix* e quella dell'*adultera*, rispetto a Paucapalea. Se per quest'ultimo le prostitute incarnavano il massimo del disvalore in termini di condotta dissoluta, Rufino, pur mantenendo l'accostamento, pare invertire l'ordine, qualificandole come «poco meno che adultere»<sup>52</sup>.

Quanto alla possibilità di un tale matrimonio, l'argomentazione è netta. Il giurista affronta la problematica ponendo particolare attenzione non solo al profilo della possibilità di redenzione della donna, ma anche all'*intentio* dell'uomo. Se da un lato alcuni si mostravano intenzionati a redimere tali donne dalla loro precedente condizione, accompagnandole verso una vita virtuosa, c'era anche il fondato rischio che altri, al contrario, fossero orientati a sfruttarle praticando forme di lenocinio, perpetuando con esse le più riprovevoli condotte. Pertanto, un tale matrimonio avrebbe potuto essere considerato legittimo unicamente nel caso di contestuale vigenza della concreta possibilità di redenzione della donna e retta intenzione da parte dell'uomo<sup>53</sup>.

Concrete indicazioni su tempi e modalità di penitenza si rintracciano nel commento al capitolo *De Benedicto* (c. 10), la cui disciplina, espressamente riguardante le adultere, doveva evidentemente potersi intendere applicabile anche alle prostitute penitenti.

---

<sup>49</sup> Ivi, p. 162.

<sup>50</sup> *Ibid.*: «Aliud enim penitus prohibetur, hoc autem laudabiliter factum legitur et hodie laudabiliter fieri comprobatur». Cfr. J. Brundage, *Law, Sex, and Christian Society*, cit., p. 309.

<sup>51</sup> Cfr. K. Pennington - W.P. Müller, *The Decretists*, cit., p. 135, dove, tra l'altro, è indicato che la redazione della *Summa* fu conclusa intorno al 1164. Su Rufino cfr. A. Fiori, *Rufino*, in I. Biocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, pp. 1756-1757; Ead., *Rufino*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 89 (2017), [https://www.treccani.it/enciclopedia/rufino\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/rufino_(Dizionario-Biografico)/).

<sup>52</sup> Cfr. H. Singer (ed.), *Die Summa decretorum des Magister Rufinus*, Paderborn 1902, p. 475.

<sup>53</sup> *Ibid.*

Nessuna innovazione, nel commento alla tematica, si rintraccia invece in un'altra grande opera destinata a influenzare profondamente la seconda generazione di decretisti, cioè la *Summa* al *Decretum* di Stefano di Tournai<sup>54</sup>. Il commento a C. 32 q. 1 è integralmente ispirato da Paucapalea e da Rolando.

Il punto è trattato anche in due opere di ignoto autore risalenti entrambe alla fine degli anni '60 del XII secolo: la *Summa* «Magister Gratianus in hoc opere», conosciuta anche come *Summa Parisiensis* e la *Summa* «Elegantius in iure divino», conosciuta anche col nome di *Summa Coloniensis*<sup>55</sup>.

Nel primo testo, l'*incipit* del commento all'intera *Causa* 32 chiariva come il fine di quest'ultima fosse mostrare gli effetti della *fornicatio* quale *impedimentum matrimonii*, atto a ostacolare la formazione di un vincolo matrimoniale e a risolvere quello già contratto<sup>56</sup>. Dopo aver evidenziato il metodo dialettico adoperato da Graziano, la *Summa* riprende la medesima conclusione, specificando come il matrimonio fosse da considerare vietato se la donna non avesse prima mutato la sua precedente condotta. Si chiariva inoltre, rispetto a tale requisito, che non era ammessa alcuna eccezione, quali potevano essere la speranza di prole o motivi di fede; la rinuncia alla vita precedente doveva essere piena e completa. Al riguardo, si specificava infatti che il matrimonio era vietato pure nel caso in cui la donna, incline a una tale rinuncia, non avesse prima terminato la penitenza<sup>57</sup>. Prima della trattazione dettagliata dei singoli *capitula*, si trova poi un'affermazione da cui traspare un certo scetticismo dell'ignoto autore, il quale notava come a sostegno della soluzione offerta dalla *quaestio* non ci fossero prove o riferimenti autoritativi sufficienti<sup>58</sup>.

La *Summa Coloniensis*, dal canto suo, non mostra invece alcuna innovazione o contenuto originale, limitandosi a compendiare il testo di C. 32 q. 1 d.p.c. 13

<sup>54</sup> Cfr. K. Pennington - W.P. Müller, *The Decretists*, p. 136, che datano la composizione dell'opera tra il 1165 e il 1167. Su Stefano di Tournai cfr. K. Pennington, *Stephen of Tournai (Etienne de Tournai): 1128-1203*, in O. Descamps - R. Domingo (eds.), *Great Christian Jurists in French History*, cit., pp. 35-51.

<sup>55</sup> R. Weigand, *The Transmontane Decretists*, in *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period*, cit., pp. 174-210, in particolare pp. 181-182 e 183-184.

<sup>56</sup> Cfr. T.P. McLaughlin (ed.), *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani*, Toronto 1952), p. 240: «In hac Causa ostenditur qualiter fornicatio [impediat] matrimonium contrahendum et dirimat contractum».

<sup>57</sup> *Ibid.*: «Idcirco dicimus quoniam nullatenus licet meretricem ducere si a nefario nolit coepto desistere, nec spe prolis nec fidei, neque si velit desistere ante peractam poenitentiam».

<sup>58</sup> *Ibid.*: «Et quoniam non satis abundat auctoritas in hac prima quaestione transit ad ostendendum quae fornicatio matrimonium dissolvat».

e del c. 14 secondo uno schema argomentativo fondamentalmente già definito e recepito<sup>59</sup>.

Tale schema si ritrova pressoché invariato, per esempio, nella *Summa* di Giovanni da Faenza, che godette di molta popolarità nonostante molti dei suoi testi fossero tratti *verbatim* da altri autori, tra i quali, anche sul punto in questione, Rufino<sup>60</sup>.

Verso la fine degli anni '70 del XII secolo si collocano invece le due *Summae* di Simone da Bisignano e di Sicardo da Cremona<sup>61</sup>.

Il primo, nel suo breve commento sul punto, ribadisce il divieto di sposare chi non avesse cessato di prostituirsi, anche se, nel caso in cui un tale

<sup>59</sup> Cfr. G. Fransen - S. Kuttner (eds.), *Summa 'Elegantius in iure divino' seu Colonensis*, III, Citta del Vaticano 1990), pp. 63-64:

<sup>60</sup> Cfr. K. Pennington - W.P. Müller, *The Decretists*, cit., p. 138, secondo cui l'opera fu composta «sometime after 1171 [...]». Su Giovanni da Faenza cfr. C. Bukowska Gorgoni, *Giovanni da Faenza*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 56 (2001), [https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-da-faenza\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-da-faenza_(Dizionario-Biografico)/); A. Bettetini, *Giovanni da Faenza (Johannes Faventinus)*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 1013-1014. Johannes Faventinus, *Summa in Decretum*, come trasmessa dal ms. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 421, fol. 176va, ad v. *Quod autem meretrix*: «meretricum quedam separantur [sic] emendande quoddam vero minime. Item qui ducunt eas, alii faciunt vero eas a prava consuetudine revocantes, castitate et pudicitia exornent, alii vero cum eis lenocinia et alia turpia exercent, quod ergo non separantur [sic] emendande nullo pacto coniugio sunt ducende. Eas vero quarum speratur futura emendatio et correptio licite in marimonio ducimus dum modo non impudica set honesta cum eis agere intendamus. Et hoc exemplo Osee prophete qui legitur meretricem ex precepto Domini duxisse in uxore». Relativamente a questo passo, è opportuno segnalare che la tradizione manoscritta presenta due lezioni alternative tra i termini «separantur» e «sperantur». In particolare, oltre a quello già menzionato, riportano «separantur» anche i manoscritti: Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 14606, fol. 143vb (in questo, solo il secondo come «separantur»); Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 14609, fol. 254ra. Riportano invece «sperantur» i manoscritti: Paris, Bibliothèque nationale de France, Lat. 14607, fol. 124va; Madrid, Biblioteca Nacional de España, 399, fol. 166vb. Per completezza, si segnala che anche i testimoni della *Summa* di Rufino presentano la stessa lezione alternativa, come indicato anche da H. Singer (ed.), *Die Summa*, cit., p. 475, che tuttavia nel testo principale mantiene – si ritiene opportunamente – «sperantur».

<sup>61</sup> Cfr. K. Pennington - W.P. Müller, *The Decretists*, cit., p. 140; R. Weigand, *The Transmontane Decretists*, cit. pp. 190-191. Le due opere furono composte tra il 1177 e il 1179. Su Simone da Bisignano cfr. A. Fiori, *Simone da Bisignano*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, p. 1869. Su Sicardo da Cremona cfr. A. Fiori, *Sicardo da Cremona*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1859-1860; E. Filippini, *Sicardo, vescovo di Cremona*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 92 (2018), [https://www.treccani.it/enciclopedia/vescovo-di-cremona-sicardo\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/vescovo-di-cremona-sicardo_(Dizionario-Biografico)/).



matrimonio fosse comunque avvenuto, e in assenza di altri impedimenti, la donna avrebbe acquisito lo *status* regolare di moglie<sup>62</sup>. Considerando anche altri passi dell'opera, è stato rilevato come l'argomentazione del canonista lasci trasparire un certo scetticismo rispetto a tali tipologie di unioni, per le difficoltà da parte delle prostitute a mantenersi virtuose e a praticare la continenza<sup>63</sup>.

Quanto a Sicardo da Cremona, l'*incipit* del commento a C. 32 q. 1 richiama immediatamente la *solutio* offerta dal c. 14<sup>64</sup>. Nel prosieguo dell'argomentazione del canonista, due punti appaiono particolarmente rilevanti.

Il primo riguarda la scelta di ricorrere a un'*auctoritas* letteraria per descrivere i caratteri costitutivi della promiscuità delle prostitute. Domandandosi quale speranza di fedeltà o certezza di pudicizia fosse reale attendersi da una meretrice, cita in modo letterale un passo delle *Heroides* di Ovidio per affermare come, in tali donne, la *fornicatio*, più che come un *crimen*, sembrava configurarsi piuttosto come una propensione correlata alla loro natura, oltre che un'*ars* da esse abilmente praticata<sup>65</sup>. Un'originale impostazione che, in qualche modo, colloca le riflessioni relative alla comprensione del fenomeno entro un ambito meno legato alle consuete considerazioni di stampo strettamente religioso<sup>66</sup>. Il discorso riprende tuttavia i consueti schemi interpretativi allorché si esaminano gli elementi stabilmente individuati dalla dottrina: la speranza di correzione per la donna e l'onesta intenzione dell'uomo.

<sup>62</sup> Cfr. P.V. Aimone-Braida (ed.), *Summa in Decretum Simonis Bisinianensis*, Città del Vaticano 2014, p.454.

<sup>63</sup> Cfr. J. Brundage, *Law, Sex, and Christian Society*, cit., p. 310, in particolare la nota n. 243, dove si prende in esame il commento ad v. *meretricem* in D. 33 c. 2.

<sup>64</sup> Cfr. Sicardus Cremonensis, *Summa decretorum*, come trasmessa dal ms. München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 8013, fol. 87r: «Sequitur de prostituzione de qua agitur in I quaestione XXXII causae ubi quaeritur si aliquis possit ducere meretricem in matrimonium. Quod possit habes ex rubrica ultimi capituli huius quaestionis que est 'non est peccatum meretricem ducere in uxorem'. Item Raab hierichontina meretrix fuit, quam princeps tribus Iude in uxore duxit. Item Osee primus XII prophetarum fuit, qui ex precepto domini uno choro ordei meretricem emit, quam sibi in coniugium copulavit, et sic meretricem ducere licitum esse videtur».

<sup>65</sup> See H. Dörrie (ed.), *P. Ovidii Nasonis Epistulae Heroidum*, Berlin, Boston 1971), p. 74. La citazione è tratta dalla IV lettera, di *Phaedra* a *Hippolytus*. Relativamente alla fortuna di Ovidio nel Medioevo, cfr. J.G. Clark - F.T. Coulson - K.T. McKinley, *Ovid in the Middle Ages*, Cambridge 2011.

<sup>66</sup> In merito alla valenza e alla frequenza dell'impiego di allegazioni letterarie da parte della dottrina, si veda D. Quaglioni, *Licet allegare poetas: Formanti letterari del diritto fra medioevo ed età moderna*, in F. Meier - E. Zanin (curr.), *Poesia e diritto nel Due e Trecento italiano*, Ravenna 2019, pp. 209-220.

In ogni caso, ed è questo il secondo punto rilevante, il contratto di matrimonio comunque concluso sarebbe stato pienamente valido, poiché la *prohibicio* relativa a tali matrimoni non era *perpetua*, quanto piuttosto *temporalis*<sup>67</sup>.

Apice dell'attività esegetica sul *Decretum* di Graziano, in merito alla possibilità di contrarre matrimonio con un prostituta la *Summa* di Uguccio recepisce in larga parte opinioni già affermatesi<sup>68</sup>.

Il ragionamento del *magister* si fonda sulla già esaminata duplice distinzione riguardante le precise condizioni per entrambi i soggetti del rapporto: la donna e l'uomo. Esprimendo la propria personale opinione, sostiene che, in assenza di altri impedimenti, l'unione comunque avvenuta avrebbe costituito un pieno matrimonio, indipendentemente dal fatto che i due elementi auspicati – cioè la *spes correctionis* per la donna e l'*animus corrigendi* per l'uomo – ricorressero effettivamente<sup>69</sup>.

Nel concludere l'esame dell'apporto fornito dai principali decretisti sulla tematica, resta da esaminare il contenuto dell'apparato che si impose, nel tempo,

<sup>67</sup> Sicardus Cremonensis, *Summa decretorum*, cit., fol. 87v: «Item tria sunt bona coniugii: fides, proles, et sacramentum. Ubi ergo fides non est, ibi matrimonium esse non videtur. Sed que spes fidei aut certitudo pudicie de meretrice habetur, cui fornicatio non crimen sed ars et natura videtur, unde Ovidius 'ars fit ubi a teneris crimen condicitur annis, etc.' Respondeo: refert utrum speratur emendanda, vel non. Item refert si quis eam consuetudine turpitudinis revocare nititur, vel ut secum exercent lenocinia hoc faciat. Si non speratur emendanda, non debet duci. Si speratur, duci potest, ut a turpitudine consuete nequicie revocetur, non ut secum lenocinia exercentur. Sive tamen ad hoc sive illud ducta fuit, contractus non dirimetur. Nam temporalis est illa, et non perpetua prohibicio».

<sup>68</sup> Cfr. K. Pennington - W.P. Müller, *The Decretists*, cit., pp. 142-160, dove si indica il 1188-1190 come periodo di conclusione dell'opera. Su Uguccio cfr. W.P. Müller, *Huguccio. The Life, Works, and Thought of a Twelfth-Century Jurist*, Washington, D.C. 1994; A. Fiori, *Uguccio da Pisa*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1997-1999.

<sup>69</sup> Uguccio, *Summa in Decretum* come trasmessa dal ms. Città del Vaticano, BAV, Vat. Lat. 2280, fol. 278vb, ad v. *Quod autem*. «Hic intitulatur prima quaestio, scilicet an licitum sit alicui ducere meretricem in uxorem. Breve distinguitur: aut habetur spes correctionis meretricis vel de meretrice, aut non. Item meretrix aut ducitur animo corrigendi, aut animo cum ea exercendi lenocinium. Si spes correctionis non est de ea, non licet eam ducere in uxorem; si vero spes correctionis habetur de ea, licet eam ducere in uxorem animo corrigendi, non autem turpia cum ea exercendi quod patet et prophete Osee. Credo tamen quod et quacumque meretricem quis sibi copulet in uxore sive animo corrigendi sive non, sive speretur corrigenda sive non, matrimonium erit nisi aliud impediatur». Nella prosecuzione del commento a C. 32 q. 1 d.a.c. 1, ad v. *illa enim*, si mette in evidenza il metodo argomentativo di Graziano, e come questi, nel prosieguo della *questio*, non tratti più specificamente della meretrice, bensì della donna adultera, giungendo a una conclusione solo con il *dictum post c.* 13.

come *Glossa ordinaria* al testo di Graziano, opera di Giovanni Teutonico<sup>70</sup>. Notevole influenza, su di esso, ebbe la c.d. *Glossa Palatina* di Lorenzo Ispano<sup>71</sup>. Ciò si nota anche nelle glosse al testo di C. 32 q. 1 c. 14, la *sedes materiae* dell'argomento.

La glossa *societur* riprende appunto il testo della *Glossa Palatina* all'omonimo termine<sup>72</sup>. Vi si rintraccia un giudizio in merito alla liceità d'instaurare una *societas* tra bene e male, affinché, dalla comunanza con il primo, il secondo ne uscisse edificato. Il passo è sostenuto da un'allegazione di un frammento del Digesto, in cui si considerava valido l'acquisto di un veleno se tale da poter essere utilizzato con l'aggiunta di altra sostanza.

La glossa *sectetur* contribuiva a specificare ulteriormente il senso ultimo del matrimonio con una prostituta: da una unione col «male», infatti, non sarebbe stato il «bene» a subire una corruzione, bensì il contrario<sup>73</sup>.

#### 6. *Innocenzo III e la decretale Inter opera (X 4.1.20)*

La disciplina giuridica del matrimonio delle prostitute non si esaurì con il *Decretum* di Graziano e le relative opere esegetiche. Un nuovo contributo in merito giunse da una decretale di Innocenzo III, *Inter opera*, risalente al suo primo anno di pontificato (1198). Non si tratta di un responso a un quesito posto da uno specifico destinatario, quanto piuttosto di una bolla contenente una disposizione di carattere generale:

Inter opera caritatis, quae imitanda nobis auctoritate sacrae paginae proponuntur, sicut evangelica testatur auctoritas, non minimum est, errantem ab erroris sui semita revocare, ac praesertim mulieres voluptuose viventes et admittentes indifferenter quoslibet ad commercium carnis, ut caste vivant, ad legitimum tori consortium invitare. Hoc igitur attendentes, auctoritate apostolica statuimus, ut omnibus, qui publicas mulieres de lupanari extraxerint et duxerint in uxores, quod agunt in

<sup>70</sup> Cfr. R. Weigand, *The Development of the Glossa ordinaria to Gratian's Decretum*, in *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period*, cit., pp. 55-97, in particolare pp. 82-91.

<sup>71</sup> Ivi, p. 84. In merito all'opera di Lorenzo Ispano cfr. A.M. Stickler, *Il decretista Laurentius Hispanus*, in «*Studia Gratiana*», 9 (1966), pp. 461-550.

<sup>72</sup> Lorenzo Ispano, *Glossa Palatina*, come trasmessa dal ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 977, fol. 234va: «societas igitur inter bonum et malum constitui potest ut ex societate boni malus edificetur sicut et emptio veneni valet si tale est quod adiectione alterius materiae ei usui esse potest, ff. de contrahenda empt. et vend., quod sepe, § veneni [D. 18.1.35.2]». Identico il testo di Giovanni Teutonico, *Glossa ordinaria ad Decretum Gratiani*, in *Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum, unà cum glossis, Gregorii XIII, pont. max. jussu editum*, Romae 1582, 2104.

<sup>73</sup> *Ibid.*

remissionem proficiat peccatorum [Dat. Rom. ap. S. Petr. III. Kal. Maii Pont. nostr. Ao. I. 1198]<sup>74</sup>.

La decretale stabilisce definitivamente e inequivocabilmente la liceità del matrimonio con le prostitute, inserendosi nel solco argomentativo già tracciato da Graziano e da un cinquantennio di interpretazioni da parte dei canonisti. Nessuno dei requisiti analizzati precedentemente trova espresso richiamo, ma la prima metà del testo li sottende implicitamente. Il fine del matrimonio con le prostitute non poteva che essere la redenzione, il ritorno alla retta via per chi si fosse smarrito nell'errore, il mezzo capace di garantire una nuova condotta di vita all'insegna della castità.

È la parte finale del testo a presentare la novità più rilevante. I canonisti delle generazioni precedenti avevano preso in considerazione il ruolo dell'uomo esclusivamente rispetto al fine che questi si proponeva nel contrarre tale matrimonio. Temendo che si potesse fare una scelta del genere per praticare il lenocinio, o per condurre una vita turpe, parecchi autori avevano asserito che in casi del genere il matrimonio dovesse considerarsi proibito. Ora invece il pontefice aggiungeva che sottrarre una prostituta *de lupanari*, sposandola, era un atto che contribuiva alla remissione dei peccati dei mariti.

Quanto ai contorni del contesto entro il quale maturò la scelta di emanare una simile disposizione, si possono evidenziare almeno tre profili.

In primo luogo, bisogna prendere in considerazione la già menzionata attività di quei predicatori noti per l'azione a sostegno della redenzione di tali «donne perdute»<sup>75</sup>. In quegli stessi anni, tra XII e XIII secolo, fu attivo Folco di Neuilly, cui si deve, tra l'altro, la fondazione dell'abbazia cistercense di Saint-Antoine-des-Champs a Parigi, dove le prostitute desiderose di cambiare vita potevano trovare ospitalità. Non ci sono fonti che evidenzino un programma congiunto del papa e del predicatore francese, ma tra le azioni che quest'ultimo condusse figura anche l'impegno nella raccolta di fondi tramite i quali sovvenzionare la dote per le prostitute desiderose di sposarsi<sup>76</sup>.

<sup>74</sup> X 4.1.20. Cfr. *Liber Extra*, in E. Friedberg (ed.), *Decretalium collectiones: Decretales Gregorii P. IX., Liber sextus decretalium Bonifacii P. VIII, Clementis P. V. constitutiones, Extravagantes tum viginti Joannis P. XXII. tum communes*, Lipsiae 1881, p. 668, da cui è tratto il testo. Si veda altresì l'edizione in O. Hageneder, A. Haidacher (eds.), *Die Register Innocenz' III. 1. Band. 1. Pontifikatsjahr, 1198/99*, Graz-Köln 1964, pp. 169-170, n. 112.

<sup>75</sup> Cfr. *supra*, § 2.

<sup>76</sup> Cfr. J.W. Baldwin, *Masters, Princes and Merchants. The Social Views of Peter the Chanter and his Circle*, I, Princeton 1970, p. 137. Id., vol. II, per le corrispondenti note al testo. In merito alla figura di Folco di Neuilly cfr. C. Grasso, *Folco di Neuilly: Sacerdos et Praedicator Crucis*, in «Nuova rivista storica», 94 (2010), pp. 741-764.

In secondo luogo, assumono rilevanza precise concezioni di politica del diritto in tema di matrimonio. Sotto questo profilo, è stato rilevato come Innocenzo III si ponesse l'obiettivo di perseguire una politica centralizzata riguardo alla formazione del vincolo coniugale e auspicasse che le sue decretali avessero un'applicabilità universale. A differenza di Alessandro III, Innocenzo era intenzionato a delineare una disciplina coerente e organica relativamente alla formazione dei legami coniugali all'interno del mondo cristiano<sup>77</sup>. Ciò consente di collocare *Inter opera* entro un contesto più ampio. Nell'ottica del pontefice, si trattava di uno dei tanti aspetti che necessitavano di un deciso intervento papale.

Infine, al di là di considerazioni strettamente giuridiche, la scelta di emanare una disposizione del genere è riconducibile a un atteggiamento non infrequente nell'azione di Innocenzo III, attento non solo a dettare disposizioni, ma ad agire concretamente nel tutelare i soggetti più disagiati e le donne in particolare. Ne è un esempio la dotazione dell'Ospedale romano di Santo Spirito in Sassia, dove, oltre all'assistenza ai malati, trovavano rifugio le prostitute che volevano mantenersi caste in occasione della Quaresima e della Pasqua<sup>78</sup>.

La statuizione pontificia, erroneamente attribuita in entrambe le sedi a Clemente III, fu recepita dapprima nella *Secunda Compilatio antiqua*, poi, nel 1234, nel *Liber Extra* di Gregorio IX<sup>79</sup>.

### 7. L'apporto dei decretalisti del XIII secolo.

L'accoglimento nelle più importanti collezioni di decretali fece sì che la *Inter opera* divenisse oggetto di interpretazione da parte di quei giuristi canonisti che esercitarono le loro abilità prevalentemente sullo *ius novum* di matrice pontificia, tanto da meritare l'appellativo di Decretalisti<sup>80</sup>.

<sup>77</sup> Cfr. C.M. Rousseau, *Innocent III: A Lawyer-Pope and His Consensual Policy of Marriage? A Reconsideration*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», 138 (2021), pp. 172-218, in particolare pp. 204-205.

<sup>78</sup> Cfr. J. C. Moore, *Pope Innocent III (1160/61 - 1216): to Root Up and to Plant*, Leiden 2003, pp. 278-279. In merito all'ospedale di Santo Spirito in Sassia, cfr. G. Drossbach, *Christliche caritas als Rechtsinstitut. Hospital und Orden von Santo Spirito in Sassia (1198 - 1378)*, Paderborn 2005; A. Rehberg, *I papi, l'ospedale e l'ordine di S. Spirito nell'età avignonese*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 124 (2001), pp. 35-140.

<sup>79</sup> 2 Comp. 4.1.5. Cfr. *Antiquae collectiones decretalium. Cum Antonii Augustini episcopi Ilerdensis notis*, Ilerdae 1576, p. 113; E. Friedberg (ed.), *Quinque compilationes antiquae: nec non Collectio canonum Lipsiensis*, Lipsiae 1882, p. 91. Per i riferimenti al *Liber Extra*, cfr. supra, nota n. 70.

<sup>80</sup> Cfr. K. Pennington, *The Decretalists 1190-1234*, in *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period*, cit., pp. 211-245.

Per quanto riguarda il periodo antecedente al 1234, conviene prendere in esame l'apparato di Tancredi alla *Compilatio Secunda*, che si impose come *Glossa ordinaria* alla stessa<sup>81</sup>. Dell'opera, che seguì differenti stadi di composizione, si possono distinguere due diverse *recensiones*.

Nella *prima recensio* si rintracciano glosse a tre lemmi. La glossa *revocare* contiene il rinvio a D. 45 c. 12, in cui sono enumerati i *tria generum elemosinarum: corporalis, spiritualis* e un terzo, finalizzato a *delinquentem corrigere, et errantes in viam ducere*, al quale era evidentemente ricondotta la scelta di prendere in moglie una meretrice<sup>82</sup>. La glossa *indifferenter*, che oltre a rinviare ai passi del *Decretum* con le definizioni basilari relative al meretricio, contiene altresì il rinvio a un frammento del Digesto (D. 23.2.43.5) in cui si esclude la *necessitas* come causa di giustificazione della prostituzione<sup>83</sup>. Infine, la glossa *in uxores*, contiene riferimenti al c. 14 della C. 32 q. 1 del *Decretum* e alla norma contraria, il c. 1 della stessa, con la precisazione che quest'ultimo avrebbe riguardato piuttosto il caso della *meretrix corrigibilis* che non avesse tuttavia cessato di prostituirsi<sup>84</sup>.

La *secunda recensio*, oltre a quelle già esaminate, contiene in aggiunta la scarna glossa *proficiat*, nella quale, lapidariamente, si specifica il nocumento per l'uomo che avesse agito con l'intento di incentivare la condotta promiscua della prostituta sposata, anziché favorirne l'emenda<sup>85</sup>.

Entrata nel *Liber Extra*, la decretale divenne oggetto delle principali opere di commento alla raccolta normativa voluta da Gregorio IX e composta da Raimondo di Peñafort.

<sup>81</sup> Su Tancredi cfr. A. Bettetini, *Tancredi da Bologna*, in I. Biocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1930-1931; Id., *Tancredi*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 94 (2019), [https://www.treccani.it/enciclopedia/tancredi\\_res-66191785-8ddd-11e9-bee2-00271042e8d9\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/tancredi_res-66191785-8ddd-11e9-bee2-00271042e8d9_(Dizionario-Biografico)/).

<sup>82</sup> Tancredi, *Glossa ordinaria ad Compilationem Secundam (recensio I)*, come trasmessa dal ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2509, fol. 126rb, v. *revocare*, che ingloba con evidenza una glossa siglata La[urentius Hispanus]: «XLV di. tria sunt [D. 45 c. 12]; ad hoc tenentur prelati, XXIII, q. III, ita plane [C. 23 q. 4 c. 6]. Hic tamen crimine scilicet meretricii sub dissimulatione pertransit ecclesia. La.»

<sup>83</sup> *Ibid.*, v. *indifferenter*: «has ulla necessitas excusat, ff. de ritu nupt., palam, § non est [D. 23.2.43.5]. XXXII, q. V, ita ne [C. 32 q. 5 c. 3]. Hee tales meretrices vocantur que multorum patent, XXXIII di., vidua [D. 34 c. 16], vel quarum publice venalis est turpitudine, XXXII, q. III, meretrices. [C. 32 q. 4 c. 9]. T.»

<sup>84</sup> Ivi, fol. 126va, v. *in uxores*: «XXXII, q. I, non est culpandus [C. 32 q. 1 c. 14]; XXXII, q. I, c. 1 [C. 32 q. 1 c. 1] contra. Solutio. Sed illud de corrigibili que meretricari non cessat, huius autem secus».

<sup>85</sup> Tancredi, *Glossa ordinaria ad Compilationem Secundam (recensio II)*, come trasmessa dal ms. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1377, fol. 132rb, ad v. *proficiat* «sed nocebit ad promotorem».

Innocenzo IV, vi dedica nel suo *Apparatus* un'analisi piuttosto stringata, condotta sulla discordanza tra il c. 14 e il c. 1 della C. 32 q. 1 del *Decretum*, specificando come *solutio* il criterio distintivo della *corrigibilitas*<sup>86</sup>.

Nella sua *Summa*, Goffredo da Trani non solo non prende minimamente in considerazione la *Inter opera*, ma neppure indirettamente effettua riferimenti alla tematica in questione<sup>87</sup>.

L'Ostiense, dal canto suo, ne tratta sia nella *Summa* che nella *Lectura*<sup>88</sup>. Nella prima, sotto al titolo «de matrimoniis», tra i punti trattati vi è anche quello relativo alla questione «qui possit contrahere matrimonium». L'analisi si apre con l'enunciazione del principio generale per cui chiunque fosse abile a prestare il proprio consenso e a onorare il debito richiesto potesse contrarre matrimonio.

Immediatamente dopo passa in rassegna una serie di casi, per i quali era previsto uno specifico divieto: il fanciullo e coloro cui mancassero i genitali; i muti e i sordi; gli *impuberi*; il *furiosus*, precisamente il *furiosus continuus*. L'elenco si conclude in forma interrogativa: «Sed nunquid meretrix potest contrahere matrimonium?». Nel commento Ostiense ribadisce la necessità dell'intenzione di mutare vita, e una predisposizione alla *corrigibilitas*, come requisiti imprescindibili per una risposta in senso affermativo<sup>89</sup>. Nessun accenno, né alle prostitute né

<sup>86</sup> Innocenzo IV, *Apparatus in quinque libros Decretalium*, Francofurti ad Moenum 1570, p. 465v. A. Paravicini Bagliani, *Innocenzo IV*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 62 (2004), [https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-innocenzo-iv\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/papa-innocenzo-iv_%28Dizionario-Biografico%29/), indica che la composizione dell'opera era già in atto al momento della sua elezione (1243). Su Innocenzo IV cfr. anche A. Melloni, *Sinibaldo Fieschi (Innocenzo IV, papa)*, in I. Biocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1872-1875.

<sup>87</sup> Cfr. Goffredo da Trani, *Summa in titulos Decretalium*, Venetiis 1570; M. Bertram, *Goffredo da Trani*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 58 (2001), pp. 545-549, ne data la composizione tra il 1241 e il 1243. Cfr. anche Id., *Goffredo da Trani*, in I. Biocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 1038-1039.

<sup>88</sup> K. Pennington, *Enrico da Susa, detto l'Ostiense (Hostiensis, Henricus de Segusio o Segusia)*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 42 (1993), pp. 758-763, data la fine della redazione della *Summa* intorno al 1253, mentre la *Lectura* attraversò stadi di composizione differenti, rispecchiate in versioni diverse (la prima verosimilmente fu portata a termine tra il 1262 e il 1265), sino alla morte nel 1271. Cfr. altresì Id., *Enrico da Susa, cardinale Ostiense*, in I. Biocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 795-798; Id., *Enrico da Susa (Cardinal Hostiensis) (ca. 1200-1271)*, in O. Condorelli - R. Domingo (curr.), *Law and the Christian Tradition in Italy: The Legacy of the Great Jurists*, London 2020), pp. 82-97.

<sup>89</sup> Ostiense, *Summa Aurea*, Venetiis 1574, p. 1249: «Sed nunquid meretrix possit contrahere matrimonium? Sic, si se velit corrigere, 32 quest. 1, non est culpandum [C. 32 q. 1 c. 14], infra eo., inter opera [X 4.1.20]; secus, si non sit corrigibilis, 32 q. 1 cap. 1 [C. 32 q. 1 c. 1]».

al meretricio, ricorre invece nella dettagliata analisi delle singole categorie che costituivano impedimenti al matrimonio<sup>90</sup>.

La *Lectura* riprende l'impostazione tradizionale fondata sul requisito della *corrigibilitas*, ma in modo più approfondito rispetto alla *Summa*, con un maggior numero di allegazioni normative, anche di matrice civilistica<sup>91</sup>.

Un ultimo sguardo alle fonti della decretalistica del XIII secolo riguarda la *Lectura* di Bernardo di Montmirat, l'*Abbas antiquus*<sup>92</sup>. Commentando la voce *peccatorum*, il canonista sofferma la propria attenzione sul contenuto di maggior novità della decretale di Innocenzo III. Si tratta infatti di un chiarimento relativo alle modalità di remissione dei peccati che poteva scaturire da tale atto. Secondo la sua opinione, l'atto non dava luogo a una forma di indulgenza plenaria di per sé, ma contribuiva alla remissione dei peccati aggiungendosi ad altre opere buone<sup>93</sup>.

Nessuna particolare originalità o innovazione offre invece l'apparato di glosse di Bernardo da Parma al *Liber Extra*, che si impose come *Glossa ordinaria* allo stesso<sup>94</sup>. Tre le voci glossate: *revocare*, *publicas*, *in uxores*<sup>95</sup>.

<sup>90</sup> Cfr. Ivi, p. 1261 ss. Le categorie sono compendiate nel seguente verso: «Error, Conditio, Votum, Cognatio, Crimen, Cultus disparitas, Vis, Ordo, Ligamen, Honestas, Dissensus, Et affinis, Si forte coire nequibus. Haec socianda vetant connubia (intelligas indistincte), facta retractant; subaudias, si praecedant». Interessante, a questo proposito, appare anche il riferimento contenuto nel titolo «Quid sit matrimonium» a *repenitentibus et beguinabus*, descritti come congregazioni di soggetti impropriamente definiti «religiosi», che potevano legittimamente contrarre matrimonio; cfr. Ivi, p. 1246: «Si tamen invenirentur aliquem congregationes, in quibus permetterentur contrahere, sicut hodie posset poni exemplum in repenitentibus et beguinabus, et monasteriis canonicorum secularium, de quibus multa sunt in germania [...]. Inter tales non impediretur matrimonium, quamvis diverse professionis essent [...]. Sed tales dicuntur improprie religiosi: cum haec duo scilicet carere proprio et servare continentiam [...]. Sed largo modo dicuntur religiosi, sicut hi qui in seculo vitam religiosam ducunt [...]».

<sup>91</sup> Ostiense, *In Quartum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis 1581, p. 6v.

<sup>92</sup> Cfr. S. Kuttner, *Wer war der Dekretalist Abbas antiquus*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung», 26 (1937), pp. 471-489. La composizione della *Lectura* è da collocare tra il 1259 e il 1266.

<sup>93</sup> Cfr. *Lectura aurea domini Abbatis antiqui super quinque libris Decretalium*, Argentorati 1510, p. 184va.

<sup>94</sup> Cfr. R. Abbondanza, *Bernardo da Parma*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 9 (1967), [https://www.treccani.it/enciclopedia/bernardo-da-parma\\_\(Dizionario\\_Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/bernardo-da-parma_(Dizionario_Biografico)/); O. Condorelli, *Bernardo da Parma*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 230-231.

<sup>95</sup> Cfr. Bernardo da Parma, *Glossa ordinaria ad Librum Extra*, in *Decretales D. Gregorii papae IX. suae integritati una cum glossis restitutae*, Romae 1582, p. 1021.



## 8. *Le Summae de matrimonio*

A partire dal XII secolo si assiste alla composizione di trattazioni monografiche su specifici argomenti giuridici, molti dei quali incentrati sulla materia matrimoniale<sup>96</sup>. Ciò che più risalta da queste *Summae de matrimonio* è il sostanziale disinteresse per la specifica questione, neppure indirettamente sfiorata dalla maggioranza delle più note di esse o, al più, affrontata incidentalmente e liquidata in poche righe.

Alla seconda metà del XII secolo risalgono le due *Summae* di Vacario e di Bernardo da Pavia<sup>97</sup>. L'opera del primo non contiene alcun cenno alla questione<sup>98</sup>. Quanto al secondo, si rintraccia un'opinione in merito nella sezione dell'opera in cui passa in rassegna gli *impedimenta*. Nel trattare della categoria della *enormitas delicti*, il canonista distingue il caso in cui entrambi i contraenti si fossero macchiati di qualche *crimen*, dal caso in cui l'impedimento avesse riguardato uno soltanto dei due. Al riguardo introduce l'esempio della meretrice, prospettando la conclusione sostanzialmente contraria al matrimonio di cui a C. 32 q. 1 c. 1<sup>99</sup>. Sebbene attenuata dal chiarimento che tale categoria di impedimento fungesse da ostacolo a contrarre matrimonio, ma che, se comunque contratto, il vincolo non ne sarebbe stato intaccato, l'intera formulazione del passo mostra un orientamento sfavorevole, quasi in controtendenza rispetto alle argomentazioni proprie della dottrina prevalente, incline a considerare leciti tali matrimoni sulla base del c. *Non est culpandus* (C. 32 q. 1 c. 14), che Bernardo non menziona.

<sup>96</sup> Cfr. R. Weigand, *Kanonistische Eheverträge aus dem 12. Jahrhundert*, in Id., *Liebe und Ehe im Mittelalter*, Goldbach 1998), pp. 38\*-57\*.

<sup>97</sup> Cfr. L. Loschiavo, *Vacario*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 2001-2003; Id., *Vacario*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 97 (2020), [https://www.treccani.it/enciclopedia/vacario\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/vacario_(Dizionario-Biografico)/); J. Taliadoros, *Law and theology in twelfth-century England: the works of Master Vacarius (c. 1115/20 - c. 1200)*, Turnhout 2006. La composizione dell'opera è databile tra il 1166 e il 1170. Su Bernardo da Pavia cfr. F. Liotta, *Bernardo da Pavia*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 9 (1967), [https://www.treccani.it/enciclopedia/bernardo-da-pavia\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/bernardo-da-pavia_(Dizionario-Biografico)/); A. Fiori, *Bernardo da Pavia*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 231-232. In merito alla specifica trattazione della materia matrimoniale cfr. P. Vaccari, *Dalla Summa de Matrimonio alla Summa Decretalium di Bernardo da Pavia*, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse* (Milano 1939-40), vol. 2, 337-353. La data di composizione dell'opera è incerta, in ogni caso da collocare negli anni '70 del XII secolo.

<sup>98</sup> Cfr. F.W. Maitland (ed.), *Magistri Vacarii Summa de matrimonio*, London 1898.

<sup>99</sup> Cfr. Bernardo da Pavia, *Summa de Matrimonio*, in E.A. Laspeyers (ed.), *Bernardi Papiensis Faventini episcopi Summa Decretalium*, Regensburg 1860), p. 300.

Al secondo decennio del XIII secolo risale la *Summa* di Tancredi, che non contiene alcun cenno, diretto o indiretto, alla questione<sup>100</sup>.

Modellata sull'esempio di Tancredi, anche la *Summa* di Raimondo di Peñafort omette qualsiasi considerazione in merito<sup>101</sup>. Un riferimento indiretto sul punto da parte del canonista domenicano si rintraccia, invece, nel titolo della sua *Summa de Poenitentia* rubricato «De paenitentis et remissionibus», al capitolo «De contritione»<sup>102</sup>. In esso si fa riferimento al matrimonio nel testo biblico di Osea unitamente a passi neotestamentari, legati da un'interpretazione della menzione simbolica del numero tre. Il ragionamento, condotto sul piano penitenziale, mirava a sottolineare come l'anima peccatrice si sarebbe ritrovata unita a Cristo unicamente in tre modi: «per confessionem, contritionem, satisfactionem». Per mostrare la portata straordinaria della misericordia divina, Raimondo riporta un frammento di Girolamo che contiene un commento sul matrimonio delle prostitute, ma diverso da quello contenuto nel *Decretum* di Graziano e usualmente citato<sup>103</sup>.

Il caso risultava dunque utile a fini argomentativi, insieme alla menzione di grandi figure evangeliche di peccatori redenti – tra cui Maria Maddalena – per illustrare l'assenza di limiti nell'azione salvifica nei riguardi di chi avesse mostrato una vera contrizione.

Un fugace accenno alla questione si rintraccia, infine, nella *Summa de Matrimonio* attribuita a Giovanni d'Andrea, che costituisce verosimilmente una sorta di epitome di un'opera più ampia in materia<sup>104</sup>. L'argomentazione del canonista bolognese segue, anche in questa sede, lo schema ormai consolidato. Il caso del matrimonio con la meretrice è l'unico espressamente menzionato dopo il richiamo del principio della generale liceità del matrimonio tranne che nei casi

<sup>100</sup> Cfr. A. Wunderlich (ed.), *Tancredi Summa de Matrimonio*, Gottingae 1841. Nessun cenno nel titolo XII, «Quis possit contrahere matrimonium», dove si trova ribadito il principio cardine per cui «[...] omnis, qui non prohibetur, admittitur [...]», e si elencano una serie di casi specifici. Anche nei titoli da XV a XXXI, dedicati all'esame degli *impedimenta*, non è dato rintracciare alcun riferimento alle meretrici, neppure nella consueta categoria dell'*enormitas delicti* (tit. XXIII).

<sup>101</sup> Raimondo di Peñafort, *Summa de Matrimonio*, J. Ochoa - A. Diez (eds.), Roma 1978.

<sup>102</sup> Id., *Summa de Poenitentia*, J. Ochoa - A. Diez, Roma 1976, p. 806.

<sup>103</sup> *Ibid.*: «Nota misericordiam Dei. Meretrix diu fornicata ad virum revertitur, nec reconciliari viro, sed sponsari dicitur. Et vide distantiam inter Dei et hominum coniugia: homines de virginibus non virgines faciunt, sed Deus meretricibus iunctus, virgines reddit».

<sup>104</sup> Per la genesi e il testo critico dell'opera, cfr. C. Larrainzar, *La Summa super Quarto Libro Decretalium de Juan de Andres*, in «Ius Ecclesiae. Rivista internazionale di diritto canonico», 1.2 (1989), pp. 509-554; Id., *Nueva edición de la Summa super quarto libro Decretalium de Juan de Andrés*, in «Revista Española de Derecho Canónico», 69 (2012), pp. 13-36.

tassativamente vietati. Allegando i riferimenti a X 4.1.20 e a C. 32 q. 1 c. 14, il canonista bolognese ribadiva: «contrahere cum meretrice que vult desistere meretricari opus est pietatis»<sup>105</sup>.

### 9. *Il tardo Medioevo (secc. XIV-XV)*

Rispetto ai due secoli precedenti – durante i quali si verifica un profondo rinnovamento dell'ordinamento giuridico della Chiesa, per l'azione del papato e l'apporto della dottrina giuridica – in storiografia si rintracciano giudizi esitanti, se non divergenti, quando si tratta di descrivere gli sviluppi del diritto canonico del tardo Medioevo<sup>106</sup>. Due figure, in particolare, si stagliano nel panorama della *scientia iuris*. Il XIV secolo è dominato da Giovanni d'Andrea (1270-1348), mentre nel secolo seguente è l'opera di Niccolò Tedeschi, l'*abbas Panormitanus* (1386-1445), a imporsi sugli altri *Commentaria* alle *Decretales* gregoriane.

L'opera di Giovanni d'Andrea spicca per la conoscenza enciclopedica delle opere delle passate generazioni di canonisti<sup>107</sup>. Lo si riscontra anche nel passo dei suoi *Novella Commentaria* dedicato alla decretale *Inter opera*, il cui commento offre una rassegna di opinioni già affermatesi. Concisa e netta appare l'opinione relativa alla portata della remissione dei peccati prevista per coloro che decidevano di unirsi in matrimonio a prostitute. Nel commento alla voce *proficiat*, infatti, si sottolinea la mancanza di una esplicita integrale remissione dei peccati, così come notato dall'*Abbas antiquus* e, prima di lui, da Pietro Lombardo<sup>108</sup>.

<sup>105</sup> Id., *Nueva edición de la Summa*, cit., p. 36

<sup>106</sup> Cfr. M. Bertram, *Einführung*, in Id. (ed.), *Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert*, Tübingen 2005, pp. 1-14; Id., *The Late Middle Ages: Four Remarks Regarding the Present State of Research*, in A. Winroth - J.C. Wei (eds.), *The Cambridge History of Medieval Canon Law*, New York 2022, pp. 108-121.

<sup>107</sup> Per la biografia di Giovanni d'Andrea, cfr. G. Tamba, *Giovanni d'Andrea*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 55 (2001), [https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-d-andrea\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-d-andrea_%28Dizionario-Biografico%29/); A. Bartocci, *Giovanni d'Andrea (Johannes Andreae de Bononia)*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 1008-1012; P.D. Clarke, *Giovanni d'Andrea (1270-1348)*, in *Law and the Christian Tradition in Italy*, cit., pp. 145-159. Con particolare riferimento alla *Novella*, cfr. S. Kuttner, *Joannes Andreae and his 'Novella' on the Decretals of Gregory IX*, in «Jurist. Studies in Church Law and Ministry», 24 (1964), pp. 393-404; O. Condorelli, *Giovanni d'Andrea e dintorni: la scuola canonistica bolognese nella prima metà del secolo XIV*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 23 (2012), pp. 91-145, in particolare 106-112, riedito con aggiunte in «Studi petrarcheschi», 28/29 (2015/2016), pp. 29-73.

<sup>108</sup> Cfr. Giovanni d'Andrea, *In Quartum Decretalium librum Novella Commentaria*, Venetiis 1581, pp. 8-8a.

Oltre a quello di Giovanni d'Andrea, tra i *Commentaria* alle *Decretales* gregoriane composti nel XIV secolo, devono almeno menzionarsi anche quelli di Antonio da Budrio (1338-1408), Francesco Zabarella (1360-1417) e Pietro d'An-carano (c. metà del XIV sec.-1415)<sup>109</sup>.

Il commento di Antonio da Budrio non presenta particolare originalità, sia per le tematiche trattate, sia per le argomentazioni addotte, tra le quali: la qualifica di *pium opus* per l'uomo che prende come moglie la donna che cessa di prostituirsi, l'assenza di impedimenti a contrarre un tale matrimonio e la menzione delle tre tipologie di elemosina<sup>110</sup>.

Dal canto suo, Zabarella, oltre a insistere sul *bonum et pium opus*, si sofferma sui dubbi sorti in merito alla possibilità che una meretrice, in stato di peccato mortale, possa accedere al sacramento del matrimonio, sottolineando la *ratio* sottesa alla soluzione positiva: «quia ipsa vovet desistere»<sup>111</sup>.

Più articolato rispetto ai due precedenti appare il commento di Pietro d'An-carano, che tratta, tra le altre, anche due questioni altrove scarsamente dibattute. La prima attiene alla *fama* dell'uomo che decide di sposare una meretrice; costui, infatti, «laedit verecundiam, et estimationem suam apud bonos, et graves». Una simile possibilità, in linea di principio, doveva considerarsi vietata, poiché trascurare la propria fama configurava un comportamento ingiusto e, inoltre, non era lecito compiere del male, sia pure minore (*minus malum*), per sottrarre qualcuno a un male maggiore (*maius malum*). Tale matrimonio era però concretamente praticabile, in quanto il danno alla *fama* e alla stima presso gli uomini cedeva innanzi a un atto meritorio gradito a Dio, come il liberare qualcun altro dal peccato<sup>112</sup>. La seconda questione, invece, concerne il dubbio relativo all'insorgere di uno *status* di *irregularitas* in capo all'uomo che decide di sposare una

<sup>109</sup> Su Antonio da Budrio cfr. L. Prosdocimi, *Antonio da Budrio*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 3 (1961), [https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-da-budrio\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-da-budrio_(Dizionario-Biografico)/); O. Condorelli, *Antonio da Budrio*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 80-83. Su Francesco Zabarella cfr. D. Girgensohn, *Francesco Zabarella*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 2071-2074; C.M. Valsecchi, *Zabarella, Francesco*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 100 (2020), [https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-zabarella\\_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-zabarella_(Dizionario-Biografico)/); Su Pietro d'An-carano cfr. E. Cortese - K. Pennington, *Pietro d'An-carano*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1578-1580; O. Condorelli, *Pietro d'An-carano*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», 83 (2015), [https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-d-ancarano\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-d-ancarano_%28Dizionario-Biografico%29/).

<sup>110</sup> Antonio da Budrio, *In librum Quartum Decretalium Commentaria*, Venetiis 1578, p. 10.

<sup>111</sup> Francesco Zabarella, *Super Quartum et Quintum Decretalium subtilissima Commentaria*, Venetiis 1602, p. 4v.

<sup>112</sup> Pietro d'An-carano, *Super Quartum Decretalium facundissima Commentaria*, Bononie 1580, p. 18.

meretrice. Conformandosi a quanto affermato in merito da Giovanni d'Andrea, secondo cui effettivamente sopravveniva l'*irregularitas*, il canonista chiarisce che, sebbene in questo caso non vi sia *culpa* del soggetto, tuttavia «*irregularitas etiam sine culpa contrahitur*»<sup>113</sup>.

Nel XV secolo, un ampio esame della decretale *Inter opera* si rintraccia anche nei *Commentaria* del Panormitano, l'astro più luminoso nel firmamento della canonistica tardomedievale<sup>114</sup>.

Innanzitutto, il canonista provvede a delineare i contorni della questione, ascrivendo però erroneamente la statuizione a un *Alexander papa*<sup>115</sup>. Due i punti affrontati: nel primo, si chiarisce come il meretricio, anche quello pubblico, non privasse la donna della possibilità di accedere al sacramento del matrimonio, lecito per chiunque eccetto che nei casi tassativamente individuati.

In secondo luogo, si concentra sugli effetti della disposizione pontificia relativa alla remissione dei peccati. L'analisi prende avvio da una distinzione tra *culpa* e *poena* quali componenti congiunte del *peccatum*, per stabilire su quale dei due elementi incidesse la remissione prevista<sup>116</sup>. Per la remissione della *culpa* era assolutamente necessaria la contrizione del peccatore, il suo pentimento interiore. Per la remissione della pena connessa al peccato, invece, la sola contrizione non poteva assolutamente essere considerata sufficiente, eccetto che nel caso di penitenza esteriore da cui derivasse una *maxima contritio*, equivalente a una pena massima. In conclusione, secondo il Panormitano, questo tipo di matrimonio giovava alla remissione della pena<sup>117</sup>.

Restava però da chiarire se *omnia peccata dimittuntur*. Al riguardo egli dà conto delle due tesi contrapposte. Da un lato, c'era chi negava, come Pietro Lombardo e l'*Abbas antiquus*, dall'altro, invece, c'era chi, come l'Ostiense, era incline ad ammettere anche un'interpretazione opposta, sulla base della generica formulazione testuale. Il Panormitano offre quindi la sua opinione in merito affermando che il termine *proficiat* dovesse essere inteso in senso restrittivo. Se il

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Cfr. K. Pennington, *Nicholaus de Tudeschis (Panormitanus)*, in O. Condorelli (cur.), *Niccolò Tedeschi (Abbas Panormitanus) e i suoi Commentaria in Decretales*, Roma 2000), pp. 9-36; O. Condorelli, *Niccolò Tedeschi (Abbas Modernus, Panormitanus)*, in I. Birocchi et al. (dir.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1426-1429; R.H. Helmholz, *Niccolò dei Tedeschi (Panormitanus) (1386-1445)*, in *Law and the Christian Tradition in Italy*, cit., pp. 216-229.

<sup>115</sup> Cfr. Panormitano, *Commentaria in Quartum et Quintum Decretalium Libros*, Venetiis 1617, p. 9.

<sup>116</sup> Per le riflessioni sul tema della colpa si veda S. Kuttner, *Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX*, Città del Vaticano 1935.

<sup>117</sup> Panormitano, *Commentaria in Quartum et Quintum Decretalium Libros*, cit., p. 9.

papa avesse voluto intendere la remissione di tutti i peccati, infatti, avrebbe aggiunto i termini «plena» o «semiplena»<sup>118</sup>.

Colpisce il rigore della riflessione finale. Il giurista siciliano fa notare la consapevolezza dei canonisti sul fatto che la Chiesa dissimulasse su tali condotte e che ciò, come spiegava l'Ostiense, avveniva per evitare un *maius malum*. Queste premesse però non consentivano di dimenticare come la fornicazione con una meretrice o una concubina costituisse pur sempre un peccato mortale, e fosse proibita *ex iure divino*. Da qui il disappunto, che assume i toni di un'amara constatazione, in merito alla coeva percezione: *licet quidam vulgares, et ignorantes credant oppositum, quod est falsum*<sup>119</sup>.

Il richiamo dell'illustre canonista ben si accorda con i mutamenti intervenuti nel corso del XV secolo, in cui la condizione delle prostitute «semble avoir atteint, partout en Occident, une qualité jusqu'alors inconnue»<sup>120</sup>. La modernità, però, vedrà le prostitute continuare a occupare «[...] un espace trouble dans lequel confluent et se mêlent condamnations et compréhensions»<sup>121</sup>. Anche il diritto continuerà a mostrare i segni di questa ambiguità, sia pure, ormai, secondo paradigmi in parte profondamente differenti rispetto ai secoli precedenti, frutto di polemiche confessionali e di mutate sensibilità<sup>122</sup>.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> J. Rossiaud, *Amours vénales*, cit., p. 314.

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Per l'età moderna si veda G.A. Nobile Mattei, *'Turpis quaestus': profili criminali del meretricio all'alba della modernità (secc. XVI-XVII)*, Bologna 2020; Id., *Ad meliorem frugem redire*. Sottolinea la perdurante ambiguità anche M.S. Mazzi, *La mala vita: donne pubbliche nel Medioevo*, Bologna 2018.